



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE  
di Capaccio Paestum

Preso atto che l'importo della fornitura che si intende acquisire è inferiore ad € 139.000,00 e, pertanto, è possibile l'affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

**Constatato**

- che l'operatore economico dott.ssa Annamaria Borrelli, medico dell'ASL SA C.F. BRRNMR56R63F839F, residente in Viale della Libertà, 10 Battipaglia (SA), è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: **Z013A772DC**;

Ritenuto di provvedere in merito

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

**DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di affidare per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; al dott.ssa Annamaria Borrelli, medico dell'ASL SA C.F. BRRNMR56R63F839F, residente in Viale della Libertà, 10 Battipaglia (SA), in possesso dei requisiti professionali, il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente dell'Azienda Speciale Paistom per la durata di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente determinazione, per l'importo di € 2.250,00 per le visite mediche ed esami di laboratorio;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.250,00 grava sul bilancio di previsione 2023;
4. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite dei dodicesimi degli stanziamenti previsti;
5. Di dare atto che per tale procedura è stato acquisito il seguente CIG: **Z013A772DC**;
6. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Volpe



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE  
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 93 del 21/03 /2023

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E  
SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 E S.M.I.  
- IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z013A772DC**

**Premesso che**

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 di D. Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 di 14/12/2012 ha:
  - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
  - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
  - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
  - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;
- con decreto sindacale n. 27359 del 23/07/2020, notificato il 23/07/2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom Srl il Dott. Gianluca Volpe;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

**Richiamate**

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE  
di Capaccio Paestum

- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo alle annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'annualità 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2020 di approvazione del piano programma 2020/2022;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/02/2022 di approvazione del piano programma 2022/2024;

#### Visti e richiamati:

- a) l'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- b) l'art.163, 1° comma, del TUEL: che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";
- c) l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
  - a) tassativamente regolate dalla legge;
  - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

Visto l'art 163 del D. L.gs. n° 267/2000, commi 1 e 3, che prevedono l'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio sino alla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio;

Dato atto che in detto periodo si possono effettuare, mensilmente, spese in misura non superiore ad un dodicesimo della somma prevista nel bilancio 2021, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Considerato che la spesa in oggetto è derivante da obblighi contrattuali, quindi regolata dalla legge, nonché non frazionabile in dodicesimi e assolutamente necessaria al corretto funzionamento degli uffici e servizi, il presente impegno viene assunto nel rispetto dell'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 6 del D.L.65/89, convertito in L. 155/89 per mantenere la funzionalità dell'Ente e l'assolvimento di servizi indispensabili e non già per garantire la copertura di liberalità o interventi discrezionali;

#### Considerato

- che ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" competete al datore di lavoro nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente in materia;
- che ai sensi della normativa sopra citata è necessario individuare un medico competente che collabori con il Datore di Lavoro, il delegato del datore di lavoro nonché con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ente e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE  
di Capaccio Paestum

salute e dell'integrità psico – fisica dei lavoratori;

Tenuto conto che il servizio di sorveglianza sanitaria precedentemente affidato è scaduto;

Considerato che l'incarico in argomento giuridicamente configurabile come incarico professionale ex art.2222 e seguenti del codice civile, consiste nella resa di un servizio obbligatorio per legge, cui non può farsi fronte con personale dell'Azienda in quanto richiede una competenza professionale assente all'interno dell'Azienda stessa;

Ritenuto di dover individuare un professionista esterno cui affidare il servizio de quo;

Vista la Convenzione tra ASL Salerno e l'Azienda Speciale Comunale Paistom prot.n. 101 del\_21 marzo 2023;

Ritenuto possibile affidare il servizio sopra specificato alla dott.ssa Annamaria Borrelli, medico dell'ASL SA C.F. BRRNMR56R63F839F, residente in Viale della Libertà, 10 Battipaglia (SA), in quanto trattasi di Dirigente Responsabile della UOSD e che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, la quale è disponibile ad eseguire il servizio per la nomina di medico competente per con le seguenti tariffe:

- visita medica specialistica con esame posturale e test visivo per i dipendenti amministrativi € 45,00 a persona;
- visita specialistica con esame posturale e spirometria ai dipendenti addetti alle pulizie con periodicità annuale € 45,00 a persona;
- visita medica, esame posturale, spirometria, audiometria, ECG ai dipendenti addetti ai lavori, edili e stradali, manutenzione verde pubblico, servizi cimiteriale con periodicità annuale € 60,00 a persona,
- esami di laboratorio:
- emocromia con formula, azotemia, creatininemia, GOT, GPT, glicemia ed esame urine € 10,00 a persona;
- Alcooluria a tutti i manutentori che lavorano in quota superiore a 2,5 mt di altezza ed autisti con patente B € 15,00 a persona;
- Pannello droga test da fare a tutti gli autisti con patente C € 18,00 a persona;
- Dosaggio antigeni ed anticorpi anti HBV – HCV ed HIV per i dipendenti addetti ai servizi di tumulazione cimiteriale € 35,00 a persona;

Visto l'articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

Visto che l'articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Richiamata inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 1 commi 495 e 502 della L. n. 208/2015 circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

#### Rilevato

- che l'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 consente per gli importi inferiori ad € 75.000 al netto di IVA di procedere ad affidamento diretto purché adeguatamente motivato;
- nel Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021 consente per gli importi inferiori ad € 139.000,00 al netto di IVA di procedere ad affidamento diretto purché adeguatamente motivato;
- che tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono comunque rispettare i principi generali di cui all'art.30 del D.lgs. n.50/2016;